

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione n. 383 del 23 marzo 2010 – Modalità e procedure di funzionamento dell'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali

PREMESSO che

- la L. R. 11 del 23 ottobre 2007, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale", prevede che la Regione istituisca l'Albo dei Soggetti Abilitati;
- con la deliberazione n. 1318 del 31 luglio 2009 la Giunta Regionale, ritenuto necessario integrare le molteplici esperienze di sistemi informativi, sempre più di valenza strategica per tutti gli attori coinvolti nella filiera istituzionale del welfare, che favorisca l'interoperabilità e lo scambio di dati certificati e fruibili e che faciliti la necessaria integrazione istituzionale e organizzativa, indispensabile per garantire il rispetto dei diritti del cittadino, e, al tempo stesso, sia rispondente alle richieste di monitoraggio avanzate dai competenti Ministeri – D.Lgs. n. 82/2005; D.G.R.C. n. 2105/2008; D.M. del 6 agosto 2008, ha approvato il Piano d'azione "Campania Sociale Digitale";
- l'art. 19 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)" (di seguito "Regolamento"), approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 ottobre 2009 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 11/2007, disciplina le procedure e i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali (di seguito denominato "Albo regionale"), nonché le sezioni e le aree di intervento in cui esso si articola;
- ai sensi dell'art. 21 c. 5 del Regolamento, la Giunta Regionale approva il modello di albo diviso in sezioni nonché le modalità e i contenuti della documentazione per l'iscrizione all'albo. Tale provvedimento disciplina altresì la procedura informatica per l'inoltro delle domande e per la gestione automatizzata dell'Albo regionale.

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le modalità e le procedure di funzionamento del succitato Albo regionale, nell'ambito delle attività previste dal Piano d'azione "Campania Sociale Digitale" di cui alla DGR n. 1318/2009.

VISTI

- l'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 53 dello Statuto regionale;
- la legge n. 383/2000;
- la legge n. 381/1991;
- la legge regionale n. 11/2007;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento inerente le modalità e le procedure di funzionamento dell'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. che il funzionamento dell'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali rientra nell'ambito delle attività previste dal Piano d'azione "Campania Sociale Digitale" di cui alla DGR n. 1318/2009

3. di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale – A.G.C. 18 – Settore 01 la predisposizione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari a dare attuazione al presente dispositivo;
4. di inviare la presente deliberazione all' A.G.C. 18 - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.C., nonché sul sito della regione Campania: [www. regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino

Modalità e procedure per il funzionamento dell'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali

Istituzione dell'Albo

L'art. 19 del “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” (di seguito “Regolamento”), approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 ottobre 2009 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 11/2007, disciplina le procedure e i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali (di seguito denominato “Albo regionale”), nonché le sezioni e le aree di intervento in cui esso si articola. L'Albo regionale è tenuto presso il Settore competente della Giunta regionale. Ai sensi dell'art. 21 c. 5 del Regolamento, la Giunta regionale approva il modello di albo diviso in sezioni nonché le modalità e i contenuti della documentazione per l'iscrizione all'albo. Il provvedimento disciplina altresì la procedura informatica per l'inoltro delle domande e per la gestione automatizzata dell'Albo regionale. Il Settore competente è il Settore Assistenza Sociale dell'AGC 18.

Soggetti

Sono iscritti all'Albo regionale i soggetti del terzo settore di cui al titolo II, capo II della legge regionale 11/2007, i soggetti abilitati, autorizzati e/o accreditati, che provvedono alla gestione dell'offerta degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 11/2007, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona, in possesso dei seguenti requisiti:

- sede operativa nel territorio della Regione Campania;
- attività svolta in una delle aree di intervento di cui all'articolo 21 comma 3 del Regolamento.

Strutturazione dell'Albo regionale

L'Albo regionale è articolato nelle seguenti sezioni:

- organizzazioni del terzo settore;
- strutture autorizzate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento;
- strutture accreditate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
- IPAB e Azienda pubbliche di servizi alle persone.

La sezione relativa alle organizzazioni del terzo settore è altresì articolata nelle seguenti sottosezioni:

- organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 14, comma 6 della legge regionale 11/2007;
- associazioni di promozione sociale;
- cooperative sociali;
- fondazioni, enti di patronato ed enti religiosi senza scopo di lucro;
- enti di promozione sociale;

All'atto della richiesta di iscrizione nell'Albo regionale, i soggetti interessati devono indicare l'area di intervento prioritario tra quelle di seguito indicate, nonché le altre aree di intervento:

- interventi per il sostegno alle responsabilità alle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- interventi per il sostegno alle donne in difficoltà;
- contrasto alle dipendenze e promozione dell'agio e dell'autonomia delle persone;
- persone anziane;
- persone con disabilità;
- contrasto alla povertà;
- persone detenute, internate e prive della libertà personale;

- immigrati;
- interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico.

Iscrizione

I soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo regionale mediante l'apposita funzione *on line* all'indirizzo/dominio che il Settore competente metterà a disposizione, inserendo le informazioni ivi richieste, entro il 30 giugno di ciascun anno. Verificata la richiesta l'iscrizione nell'Albo avviene entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricezione della domanda, fatte salve le "iscrizioni d'ufficio". Dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione *on line* al soggetto interessato, trasmettendo contestualmente a quest'ultimo le chiavi provvisorie di accesso al sistema. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Settore competente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di sessanta giorni cui sopra resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora tali atti non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, l'istanza di iscrizione si intende respinta senza ulteriori comunicazioni da parte del Settore competente.

Informazioni e documenti da allegare alla domanda di iscrizione:

La domanda di iscrizione, a firma del rappresentante legale del Soggetto, dovrà riportare informazioni anagrafiche, indicare la sezione/sottosezione di riferimento e l'area di intervento prioritario, nonché le altre aree di intervento. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di seguito descritti:

- atto costitutivo e Statuto
- relazione sulle attività svolte, specificando gli ambiti di attività e le aree geografiche di intervento
- autocertificazione del legale rappresentante attestante la conformità agli originali della documentazione prodotta

Iscrizioni d'ufficio

Le strutture abilitate e accreditate di cui all'art. 21, comma 1 lettere b) e c) del Regolamento sono iscritte di diritto nella corrispondente sezione dell'Albo regionale, a cura del Settore competente, entro venti giorni dalla comunicazione da parte dell'amministrazione competente del relativo provvedimento.

Revisione periodica

L'Albo regionale è soggetto a revisione biennale al fine di verificare la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione e l'effettivo svolgimento di attività da parte delle organizzazioni iscritte. A tal fine, le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione, trasmettono *on line* all'indirizzo/dominio che il Settore competente metterà a disposizione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa con le formalità e le responsabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la permanenza dei requisiti richiesti e una relazione che illustri l'effettivo svolgimento di attività nelle aree di intervento di cui all'articolo 21 comma 3 del Regolamento. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione, ovvero di cancellazione dall'Albo regionale. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento della dichiarazione e della documentazione di cui sopra. Il Settore competente della Giunta regionale può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Cancellazione dall'Albo regionale

La cancellazione dall'Albo regionale è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

b) su richiesta del legale rappresentante;

c) per mancata presentazione, previa diffida ai sensi di legge, della documentazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento.

La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore competente. La cancellazione dall'Albo regionale delle strutture e dei servizi autorizzati o accreditati di cui all'articolo 21, lettere b) e c) del Regolamento è disposta d'ufficio, sulla base dei provvedimenti delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.